

COMUNE DI EMPOLI

Regolamento per la Disciplina e l'installazione dei Mezzi Pubblicitari

Approvato dal Consiglio Comunale nella seduta del 23.10.1989 n. 312

Indice

Parte prima

Disposizioni generali

Art. 1 Oggetto del regolamento

Art. 2 Suddivisione del territorio comunale

Art. 3 Classificazione delle vie di comunicazione

Parte seconda

Norme procedurali

Art. 4 Ammissibilità degli interventi

Art. 5 Documentazione richiesta

Art. 6 Procedure per la presentazione e l'esame delle domande

Art. 7 Attribuzioni e compiti dell'Ufficio Tecnico

Art. 8 Determinazioni del Sindaco sulle richieste di autorizzazione

Art. 9 Caratteristiche dell'autorizzazione

Art. 10 Decadenza dell'autorizzazione

Art. 11 Sanzioni

Art. 12 Norme transitorie

Parte terza

Norme tecnologiche

Titolo I

Insegne - Targhe - Pannelli

Art. 13 Classificazione e suddivisione

Art. 14 Ubicazione e carattere dell'insegna

Art. 15 Posizione e dimensione delle insegne

Art. 16 Zona A - Centro storico

Art. 17 Zona B - Area di corona al centro storico

Art. 18 Zona C - Corona urbana e periferia

Art. 19 Zona D - Aree industriali

Art. 20 Zona E - Altre zone

Titolo II

Cartellonistica stradale

Art. 21 Classificazione

Art. 22 Dimensioni e formati

Art. 23 Inserimenti consentiti in relazione alla categoria della strada

Parte prima

Disposizioni generali

Art. 1

Oggetto del regolamento

Le norme del presente regolamento disciplinano l'installazione di ogni mezzo pubblicitario e si applicano in tutto il territorio del Comune di Empoli.

Sono mezzi pubblicitari: le insegne, le iscrizioni, le targhe, i pannelli, i cartelli e le altre forme di pubblicità visiva, comprese le fonti luminose o illuminate, esposte permanentemente o effettuate nell'ambito del territorio comunale in luoghi pubblici o comunque da questi visibili.

Sono escluse le "pubbliche affissioni" e le forme di pubblicità convenzionate con l'Amministrazione Comunale.

Art. 2
Suddivisione del territorio comunale

Il territorio comunale è suddiviso, per le finalità del presente regolamento, nelle seguenti zone:

- (a) centro storico
- (b) zona di corona al centro storico
- (c) corona urbana e periferia
- (d) zona industriale
- (e) altre zone

Le zone di cui sopra sono individuate nella allegata Tavola A scala 1:10.000.

Art. 3
Classificazione delle vie di comunicazione

La rete stradale è suddivisa per le finalità del presente regolamento nelle seguenti categorie:

(A/1) . Radiali di penetrazione (dal confine del Comune alla indicazione di "centro abitato") e strade extra urbane in genere.

(A/2) Viali alberati;

Piazze alberate;

Strade corridoio (limitate cioè ai margini da una cortina continua di edifici);

Strade urbane in genere.

Parte seconda
Norme procedurali

Art. 4
Ammissibilità degli interventi

Chiunque intenda installare i mezzi pubblicitari di cui all'art. 2 dovrà farne preventiva richiesta al Sindaco in carta legale, al fine di ottenere l'autorizzazione.

L'autorizzazione sarà rilasciata dal Sindaco sentito il parere dell'Ufficio Tecnico Comunale.

Art. 5
Documentazione richiesta

Le domande di autorizzazione di cui al precedente art. 4 ed i relativi allegati dovranno essere firmati dal richiedente e controfirmati dall'azienda costruttrice; dovranno inoltre contenere la seguente documentazione:

a) planimetria ubicativa in scala 1:2.000 con evidenziato il luogo ove dovrebbe essere installato il mezzo pubblicitario e riportante l'azonamento di cui alla Tavola 1 del presente regolamento;

b) bozzetto in scala non inferiore a 1:20, in duplice copia, del mezzo pubblicitario, corredato delle modalità di realizzazione con riferimento alle dimensioni, ai materiali impiegati, ai colori delle varie parti, all'eventuale supporto e per i mezzi pubblicitari luminosi, al colore ed alla qualità della luce;

c) documentazione fotografica che illustri dettagliatamente il punto di collocazione del mezzo pubblicitario e l'ambiente circostante. Le fotografie non potranno avere dimensioni inferiori a cm. 18 x 24.

Per le installazioni di notevole impegno potranno essere richiesti di volta in volta progetti più documentati.

La procedura di cui al presente articolo dovrà eseguirsi anche per ogni modifica che si intenda apportare al mezzo pubblicitario già autorizzato.

Art. 6
Procedure per la presentazione e l'esame delle domande

Le domande di autorizzazione corredate dagli elaborati e dai documenti di cui al precedente art. 5 dovranno essere presentate all'Ufficio Tecnico Comunale, che rilascerà apposita ricevuta.

Il funzionario incaricato di ricevere la pratica dovrà apporre la propria firma in calce alla richiesta, riscontrando la completezza della documentazione presentata.

E' fatto divieto all'Ufficio accettare domande incomplete; comunque, in caso di presentazione non corredata dagli atti di cui al precedente art. 5, l'istanza sarà rinviata al mittente.

Le istanze saranno istruite in ordine cronologico ed i funzionari incaricati dell'istruttoria potranno chiedere eventuali elementi integrativi necessari alla evasione della stessa, ivi compreso, se ritenuto necessario, il parere della Polizia Municipale.

Art. 7
Attribuzioni e compiti dell'Ufficio Tecnico

L'Ufficio Tecnico Comunale, nell'istruttoria, esprimerà parere sulle domande di installazione di ogni mezzo pubblicitario.

L'Ufficio dovrà:

- a) accertare la conformità dei progetti alle norme del presente regolamento;
- b) indicare, in aggiunta alle limitazioni e ai divieti posti dal regolamento, le modificazioni ritenute necessarie affinché le installazioni possano inserirsi armonicamente sia nell'architettura degli edifici che nell'ambiente, con particolare riguardo ai mezzi pubblicitari da installare nelle zone di interesse storico, artistico e paesaggistico.

Art. 8
Determinazione del Sindaco sulle richieste di autorizzazione

Una volta acquisito il parere dell'Ufficio Tecnico Comunale, il Sindaco decide sulle domande rilasciando o negando l'autorizzazione.

In proposito vale quanto disposto dall'art. 7 comma terzo Legge 25 marzo 1982 n. 94.

Le istanze evase saranno archiviate se non perfezionate e ritirate entro 90 giorni dalla data di comunicazione della determinazione del Sindaco.

Le istanze archiviate non potranno essere più perfezionate e ritirate.

Art. 9
Caratteristiche dell'autorizzazione

L'autorizzazione è rilasciata a favore del richiedente senza pregiudizio dei diritti di terzi.

Rimangono salvi i provvedimenti di autorizzazione o nulla osta dei vari enti competenti, se necessari.

I titolari dell'autorizzazione sono tenuti a corrispondere imposte e diritti vigenti.

Art. 10
Decadenza dell'autorizzazione

L'autorizzazione decadrà nei seguenti casi:

- Qualora non siano state osservate le condizioni alle quali fu subordinata;
- Qualora non sia usufruita entro il termine di 90 giorni dalla data del rilascio del permesso.

Art. 11
Sanzioni

I mezzi pubblicitari a carattere permanente installati abusivamente dovranno essere rimossi entro 15 giorni dalla data di notifica dell'ordine del Sindaco previa contestazione della relativa infrazione.

Trascorso tale termine sarà provveduto d'ufficio alla rimozione addebitando ai responsabili le spese sostenute per la rimozione del materiale esposto abusivamente.

Alle infrazioni al presente regolamento saranno applicate le sanzioni previste dagli artt. 106 e seguenti della Legge comunale e provinciale T.U. 1934.

Art. 12
Norme transitorie

I mezzi pubblicitari esistenti all'entrata in vigore del presente regolamento potranno essere mantenuti in opera purché regolarmente autorizzati in precedenza.

Le installazioni suddette dovranno essere uniformate alle norme del presente regolamento quando se ne richieda la modifica o la sostituzione.

Parte terza
Norme tecnologiche

Titolo I
Insegne - Targhe - Pannelli

Art. 13
Classificazione e suddivisione

Le insegne, le targhe ed i pannelli si classificano secondo la loro posizione rispetto al muro in:

- a bandiera;
- frontali;
- interne;
- varie (a tetto, su pensilina ecc.).

Le insegne, le targhe ed i pannelli si suddividono secondo i tipi nel seguente modo:

caratteri indipendenti (o filo neon);
 caratteri indipendenti (o filo neon) su supporto;

- pannelli;
- vetrofanie;
- altri tipi.

Le insegne, le targhe ed i pannelli si classificano inoltre con riferimento alla luminosità:

- diretta;
- indiretta;
- riflessa;
- propria.

L'allegata Tavola n. 1 riporta l'abaco delle insegne classificate per tipo, per posizione rispetto al muro, per caratteristiche di luminosità.

Art. 14

Ubicazione e carattere dell'insegna

Le insegne, le iscrizioni, le targhe ed ogni altra forma di pubblicità visiva dovranno essere installate nell'ambito dell'esercizio a cui si riferiscono. Se questo è ubicato ai piani superiori, dovranno essere installate sul portone d'ingresso o accanto, sotto forma di targa.

Non è ammessa la collocazione di insegne in punti tali da arrecare disturbo alla segnaletica stradale esistente e comunque da intralciare la circolazione,

Quando si renda necessaria la collocazione di segnaletica stradale, le insegne preesistenti che arrechino disturbo dovranno, su ordine del Comune, venire rimosse a spese degli interessati.

Art. 15

Posizione e dimensioni delle insegne

Insegne frontali (B/1 - B/2 - B/3)

Per un corretto posizionamento delle insegne frontali bisognerà attenersi alle indicazioni seguenti:

limite superiore: 15 cm. al di sotto di:

- bordo inferiore del primo corso di finestre
- eventuale marcapiano, marcadavanzale;
- limite inferiore: bordo superiore del foro vetrina più prossimo e più alto;
- limiti laterali: qualunque elemento architettonico caratterizzante la vetrina;
- il rapporto consigliato fra altezza e larghezza è 1/4;
- quando l'esercizio commerciale è composto da più vetrine o ingressi è consentito che l'insegna copra più bucaiture purché sia del tipo A/1 con luce interna di tipo riflesso;
- sono da considerarsi insegne parallele B/2 anche quelle a pianta triangolare o trapezoidale se lo spessore complessivo non supera i 25 cm. (oggetto verso la strada). Per spessori superiori andrà fatto riferimento alla normativa per B/4.

Insegne a bandiera (B/4)

Le insegne a bandiera dovranno attenersi alle seguenti indicazioni:

- lo spessore massimo dell'insegna è fissato in cm. 15;
- l'altezza minima da terra è il limite superiore della vetrina e comunque:
- non inferiore a m. 3 se apposte all'esterno di edifici dotati di marciapiede sopraelevato dalla sede stradale;
- non inferiore a m. 5 se apposte all'esterno di edifici in fregio a strade prive di marciapiede;
- il limite superiore delle insegne a "bandiera" verticali è dato dal:
 - o bordo inferiore dell'ultimo corso di finestre;
 - o eventuale marcapiano, davanzale o altro elemento decorativo dell'ultimo piano;

- la collocazione delle insegne a bandiera sotto i portici, terrazze, pensiline, dovrà essere fatta a fondo portico, terrazzo o pensilina; in tal caso l'altezza minima da terra non dovrà essere inferiore a m. 3; la sporgenza non dovrà superare di un terzo la larghezza del portico né comunque oltrepassare i cm. 80; non possono superare in sbalzo un terzo del marciapiede con un minimo comunque utilizzabile di cm. 50 ed un massimo non superiore a cm. 80; devono distare dagli angoli degli edifici di una misura pari almeno due volte lo sbalzo.

Insegne interne (B/5 B/6)

All'interno dei fori-finestra e dei sopraluce dei portoni è ammesso esclusivamente l'uso di vetrofanie;

- in presenza di inferriate le insegne vanno all'interno;
- le insegne poste all'interno dei fori non devono superare il filo degli infissi;
- le insegne luminose devono rientrare di almeno 10 cm. dal filo esterno del muro.

Art. 16

Zona A - Centro storico

Nella presente zona sono consentite soltanto insegne contenute entro i limiti del foro-vetrina e del tipo B/5 e B/6.

Per vetrina si intende tutto ciò che è compreso tra gli stipiti esterni e l'architrave che delimitano la luce dell'esercizio, senza interessare la partitura architettonica della facciata.

Potranno essere ammesse, in via del tutto eccezionale, le insegne di richiamo relative ad esercizi di interesse pubblico primario e turistico.

In presenza di più esercizi dovrà essere adottata una soluzione che ne preveda il raggruppamento in apposita struttura informativa.

Art. 17

Zona B - Area di corona al centro storico

Nella presente zona sono consentiti, oltre ai tipi B/5 e B/6, insegne di tipo B/1, B/2 e B/3, le cui dimensioni dovranno risultare in armonia con le dimensioni dell'edificio su cui vanno collocate, nonché con le strutture architettoniche dell'edificio stesso; le insegne di tipo B/1 B/2 e B/3 saranno consentite solo se contenute entro i limiti dell'esercizio.

Le insegne di cui al precedente comma, siano esse orizzontali che verticali, dovranno essere realizzate con struttura leggera e tramata, tale da rendere l'ingombro irrilevante, soprattutto ad insegna spenta.

La fonte luminosa non potrà essere intermittente, scorrevole o simile.

Art. 18

Zona C - Corona urbana e periferia

Nella presente zona sono consentite insegne di tipo B/1, B/2, B/3, B/4, B/5, B/6 di tutti i tipi; l'inserimento potrà essere fatto con valori o modi anche rilevanti, tenendo conto dello ambiente circostante ed armonizzandovisi, pur nella salvaguardia dei criteri estetici che, comunque, l'insegna deve possedere.

Art. 19

Zona D - Aree industriali

Nelle presenti zone sono consentite insegne di ogni tipo, con i criteri generali di cui al precedente articolo.

Art. 20

Zona E - Altre zone

Nelle presenti zone sono consentite insegne di ogni tipo, purché di dimensioni contenute, correttamente inserite nello ambiente circostante.

Norme tecnologiche

Titolo II

Cartellonistica stradale

Art. 21

Classificazione

La cartellonistica stradale è così classificata:

1. a Pubblicitari specifici di attività e produzioni in genere;

2. a Informativi specifici e ubicazionali di attrezzature, servizi, locali ecc.

Per informativi ed ubicazionali devono intendersi cartelli ed altri mezzi aventi per oggetto la segnalazione di luoghi o edifici di interesse turistico, storico, religioso, sanitario, di interesse pubblico, comprese le stazioni di rifornimento, di assistenza tecnico stradale, ecc.

Ciascun tipo può avere la seguente collocazione:

- su parete;
- isolato.

I cartelli isolati possono essere:

- monofacciali;
- bifacciali;
- tridimensionali.

Art. 22 Dimensioni e formati

La dimensione massima consentita per cartelli e simili è di mq. 6 (art. 11 D.P.R. 15-6-1959 n. 393): m. 3 x 2 e frazioni.

Devono essere impiegati materiali duraturi (in particolare sono esclusi il legno non trattato ed il cartone).

Le strutture portanti devono essere in metallo tinteggiato.

Non sono ammessi cartelli monofacciali che non siano a parete.

L'altezza, dalla quota del ciglio della strada, delle basi dei cartelli, dovrà essere almeno di m. 1,20.

Fanno eccezione alle norme di cui sopra i raggruppamenti pubblicitari autorizzati in apposite aree.

Art. 23 Inserimenti consentiti in relazione alla categoria della strada

CATEGORIA A/1

Lungo le arterie radiali di penetrazione sono vietati: le insegne, i cartelli, gli altri mezzi pubblicitari, luminosi e non, che per forma, disegno, colorazione o ubicazione possono ingenerare confusione con i segnali stradali o con segnalazione luminosa di circolazione, ovvero renderne difficile la comprensione, nonché le sorgenti luminose che producono abbagliamento.

Di norma, la collocazione di tutti i tipi di cartelli e di insegne dovrà avvenire ad una distanza non inferiore ai m. 3,00 dal ciglio delle strade (art. 11 D.P.R. 16-5-1959 n. 393).

Non dovranno comunque essere collocati a distanza minore di m. 100,00 prima di segnali stradali o semaforici e di m. 50,00 dopo i segnali stessi.

La distanza fra cartello e cartello non dovrà essere inferiore ai m. 40,00 per ogni lato di strada, con posizione sfalsata rispetto alla direttrice di marcia, fatti comunque salvi eventuali vincoli o limitazioni da valutarsi caso per caso a tutela delle bellezze naturali, del paesaggio, di complessi e manufatti di interesse storico, ambientale ed artistico.

CATEGORIA A/2

Lungo tali strade è ammessa esclusivamente la segnaletica di tipo A/2, con dimensioni, simboli e formati di cui alla circolare n. 400 del 9-2-1979.

Fatte salve le disposizioni di cui ai capoversi precedenti, la collocazione di cartelli pubblicitari, direzionali e posters potrà essere consentita solo a condizione che siano salvaguardati i vincoli storico - ambientali ed il decoro urbano.